CAMERA DEI DEPUTATI N. 2280

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati PIERACCINI e LIZZADRI

Annunziata il 12 novembre 1951

Modifica alla legge 24 aprile 1949, n. 221, sull'adeguamento delle pensioni ordinarie del personale civile e militare dello Stato, che stabilisce il trattamento di quiescenza per il personale della gestione statale del dazio di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, trasferito ai comuni e non iscritto alla Cassa di previdenza enti locali

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Ministero delle finanze, Direzione generale delle gabelle, che aveva assunto la gestione dei dazi di consumo dei comuni di Roma e di Napoli, col testo unico approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, regolarizzava la posizione del personale esistente e decretava che il nuovo personale sarebbe stato assunto, come tutti i dipendenti dello Stato, per regolare concorso nazionale o per titoli di Stato.

All'articolo 38 del predetto decreto stabiliva che:

« Qualora il Governo riscuota i dazi di « consumo, e questi vengano assunti dal co- « mune, i funzionari, gli impiegati e salariati « governativi, addetti alla riscossione dei dazi « di consumo, passano al comune, a norma « delle regole prescritte per il passaggio degli « impiegati dal comune al Governo ».

« Non avranno però essi, e le loro vedove « e figli, a ricevere una pensione inferiore a « quella che avrebbe loro corrisposto lo Stato, « se gli impiegati fossero rimasti al servizio « governativo e nel posto che occupavano al « momento del passaggio ».

Inoltre, il primo capoverso dell'articolo 48 del predetto testo unico precisa che: « I « funzionari e salariati con diritto a pensione, « che, per effetto di disposizioni di legge, pas- « seranno dal servizio dello Stato a quello « delle provincie, dei comuni o di altri Enti o « Corpi morali riconosciuti, conserveranno il « diritto di conseguire, quando cessino dal « servizio, la pensione loro competente per la « totalità del servizio prestato ».

Il terzo capoverso dello stesso articolo specifica:

« La pensione, in ambo i casi, sarà liqui- « data in base alle disposizioni delle pensioni « per gli impiegati civili, e l'importo di essa « sarà ripartito fra lo Stato e gli altri Enti e « Corpi interessati, in ragione della somma « totale degli stipendi che ognuno di essi avrà « corrisposto al pensionando, salvo disposi- « zioni speciali in contrario. Le stesse regole « si seguiranno per la liquidazione delle pen- « sioni alle vedove ed ai figli ».

« La ritenuta su tali pensioni, a beneficio « del Tesoro, sarà fatta sull'ammontare to- « tale della pensione e non soltanto sulla parte « di essa a carico del bilancio dello Stato ».

Nel 1920 il Governo assunse anche la gestione dei comuni di Palermo e di Venezia.

Col regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, il predetto Ministero trasferiva ai comuni le gestioni dei dazi di consumo e, nell'articolo 2,

ribadiva il concetto che: « Gli impiegati ed « agenti conserveranno, inoltre, i diritti acqui- « siti alla data del passaggio, circa il servizio « utile agli effetti della pensione ed il tratta- « mento di quiescenza ».

Lo stesso articolo 2 aggiunge:

« Ai medesimi, alla loro vedova ed ai figli « non potrà essere assegnata una pensione « minore di quella che sarebbe loro spettata « dallo Stato, se fossero rimasti al servizio go- « vernativo e con lo stipendio che godevano « alla data suaccennata ».

Pur non essendo molto chiara la dizione dell'ultima linea di questo articolo, in materia di pensione, è certo che esso stabilisce, in primo luogo, per gli ex statali delle imposte di consumo, il riconoscimento dei diritti acquisiti ed in secondo luogo riguarda lo *status* di coloro che, in quell'epoca, avevano maturato o si trovavano in condizioni di maturare il diritto di quiescenza. Restava in ogni modo al detto personale il diritto ad una liquidazione di pensione unica, non inferiore a quella che sarebbe stata corrisposta dallo Stato sulla totalità del servizio prestato.

Le norme in vigore infatti impongono soltanto un problema di ripartizione di oneri tra Stato e comuni, mentre l'ammontare di liquidazione della pensione, anche di riversibilità, è quello unico statale, come lo dimostrano i decreti emessi dal Ministero delle finanze, per ogni singolo pensionato. Tale principio, di diritto positivo, esige che venga fatto uguale trattamento non solo in sede di riversibilità, ma anche in sede di riliquidazione.

A questo riguardo è bene tener presente che, col trasferimento ai comuni, i predetti dipendenti continuarono a prestare lo stesso servizio di istituto in ruolo autonomo diverso da quello degli altri dipendenti comunali.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 221, del 29 aprile 1949, lo Stato ha sempre tenuto fede all'impegno preso, trattando il detto personale alla stessa stregua degli altri pensionati statali, sia negli aumenti dal 1945 in poi, sia nelle concessioni di biglietti ferroviari: di appartenenza all'I. N. C. I. S. e all'E. N. P. A. S., sia nelle quote per assegni familiari e per quelli di caro pane.

Ma v'ha di più! Durante il periodo comunale, lo Stato – nell'emanare provvidenze a favore degli impiegati statali – comprendeva, fra i beneficiati, anche il personale ex statale dell'imposte di consumo, concedendo l'assistenza dipendenti statali (E. N. P. A. S). come risulta dall'articolo 4, lettera *d*), del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147 (circolare n. 27 del 1° aprile 1948, protocollo 3/13359 dell'E. N. P. A. S.).

Un anno dopo la legge 221, del 1949, lo stesso Stato – con decreto presidenziale 5 gennaio 1950, n. 180, articolo 72 – estendeva le disposizioni del titolo II sulla cessione degli stipendi per i dipendenti statali al « personale daziario di cessate gestioni statali ».

È incomprensibile, quindi, il contrasto fra questi provvedimenti benefici, posteriori al periodo statale, e l'assegnazione di questo personale all'articolo 12 della legge 29 aprile 1949, n. 221, che limita il beneficio dei miglioramenti al solo 60 per cento della pensione goduta!

Non può quindi ammettersi che una legge di miglioramento delle pensioni apporti un danno ad una limitatissima categoria di persone che, se fosse rimasta al servizio dello Stato, oppure sempre al servizio comunale, avrebbe goduto il privilegio della riliquidazione con tutti i vantaggi previsti dall'articolo 3 della legge perequativa.

Pertanto è applicabile a questo personale la perequazione accordata ai dipendenti dello Stato prevista dall'articolo 3 della legge 221 (liquidazione sulla base dei nuovi stipendi del grado e di categoria, aumentati del 20 per cento e dell'assegno fisso di lire 60.000).

Così facendo si renderà doverosa giustizia a questi vecchi e fedeli lavoratori, più che settantenni, che lo Stato potrebbe accontentare sobbarcandosi, agli effetti del bilancio, a una irrisoria maggiore spesa.

Con l'approvazione della presente proposta di legge, che fissa la posizione di questi pensionati, anche per gli eventuali sviluppi avvenire, sarà bene stabilire le modalità di pagamento della pensione.

Analogamente a quanto viene praticato dalla Cassa depositi e prestiti in applicazione dell'articolo 3 della legge 8 settembre 1947, n. 1109, per i colleghi iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, e con l'articolo 8 della legge 3 gennaio 1926, n. 162, per gli ufficiali e militari della Guardia di finanza che prestarono servizio di vigilanza nei comuni predetti, è giusto che la pensione e gli assegni liquidati dallo Stato siano da questo corrisposti ai pensionati per intero, previo il rimborso da parte dei comuni della quota liquidata a loro carico.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Ai dipendenti pensionati delle cessate aziende statali delle imposte di consumo di Roma, Napoli, Palermo e Venezia, non iscritti alla Cassa di previdenza fra gli Enti locali, è concessa la riliquidazione prevista dall'articolo 3 della legge 29 aprile 1949, n. 221, sulla totalità del servizio prestato.

ART. 2.

La pensione e gli assegni, spettanti ai predetti pensionati, e stabiliti per legge, ripartiti fra Stato e comune, verranno pagati per intero dallo Stato, il quale riceverà dal comune il rimborso della quota liquidata a suo carico.